
Quando manca la divisione in quote scatta la comunione

I calcoli e i possibili errori

IL Sole 24 Ore | COME GESTIRE L'EREDITA' | 03 AGOSTO 2023 | Angelo Busani

i calcoli e i possibili errori

I testamenti lasciati da persone ricche e famose provocano sempre un enorme interesse (si veda pagina 20). Vi si scaricano le gioie e i dolori di una vita, successi e insuccessi, affetti e liti: c'è chi distingue tra i figli, chi riconosce meriti professionali o personali, chi dispone un po' di beneficenza (non tanta, per dire il vero), chi riepiloga le donazioni disposte durante la vita, chi si toglie dalle scarpe qualche sassolino (o qualcosa di molto più ingombrante). Dal punto di vista professionale, la lettura del testamento di un personaggio molto noto incuriosisce per gli strumenti che egli ha usato per dettare le sue ultime volontà (anche perché spesso frutto di pulsioni individuali, non orientate da assistenza professionale) e fa riflettere su alcune regole-base del diritto ereditario che, nonostante siano elementari, spesso non sono conosciute o rispettate. **Successione legittima o testamentaria** Il punto di partenza è capire se un testamento effettivamente occorra e quali siano i limiti che il testatore deve osservare: con il decesso di una persona che non disciplina la sua eredità con testamento, è la legge che dispone la ripartizione del patrimonio tra i familiari del defunto, tramite una regola che presume che questi volesse lasciare l'eredità ai suoi più stretti familiari. Se, ad esempio decede senza testamento una persona non sposata e con cinque figli, l'eredità si devolve a costoro in parti eguali e, quindi per la quota di 6/30 ciascuno. Qualora invece il de cuius voglia privilegiare taluno dei figli rispetto agli altri, dovrebbe scrivere un testamento, ma con l'avvertenza che, a certi stretti familiari, detti *legittimari* (quali sono, appunto, i figli), non si può lasciare un valore inferiore alla cosiddetta quota di legittima. La "legittima" si calcola così: si somma il valore di tutte le donazioni che il defunto abbia disposto in vita e (dopo aver sottratto gli eventuali debiti lasciati dal defunto agli eredi) si aggiunge il valore del patrimonio intestato al defunto al momento del decesso. Sul risultato di tale calcolo si applicano le quote che la legge riserva ai legittimari. Nel caso di cinque figli, la legittima è di 4/30 per ciascun figlio, per un totale di 20/30. I restanti 10/30 rappresentano la *quota disponibile*, cioè, la parte di valore dell'eredità che il de cuius può lasciare a chi vuole (parenti, persone estranee alla famiglia, enti non profit eccetera). Quindi, chi vuole massimizzare il beneficio a favore di un figlio rispetto agli altri deve (come ha fatto Silvio Berlusconi) lasciare almeno la "legittima" a ciascuno dei figli e lasciare la "disponibile" a favore dei figli che intende privilegiare. **Se il testatore non procede alla divisione, si forma una comunione** Il testatore deve effettuare un'altra importante scelta di campo. Se, come ha fatto Berlusconi, il testamento si limita a disporre maggiori o minori quote di eredità, la situazione che ne consegue è che gli eredi si trovano in una situazione di comunione indivisa, cui essi partecipano per la quota indicata dal de cuius nel testamento. Nel caso di Berlusconi, il testamento ha provocato una comunione (su tutti i beni di titolarità del defunto al momento della morte: immobili, azioni, quote di società, denaro, strumenti finanziari, opere d'arte eccetera) cui partecipano per 9/30 ciascuno i due figli più anziani (beneficiari della legittima e della disponibile) e per i 4/30 ciascuno i tre più giovani (beneficiari della sola legittima). In linea di principio, non bisognerebbe seguire l'esempio di Berlusconi: la comunione è una situazione difficile da gestire e suscettibile di dar corso a litigi. Gli eredi in comunione, prima o poi, a una divisione debbono pur sempre addivenire; e allora, tanto vale che vi provveda il testatore, magari prevedendo conguagli a carico del figlio assegnatario di beni di maggior valore rispetto agli altri. Se poi nell'eredità (come accade con quella di Berlusconi) vi sono azioni o quote di partecipazione al capitale di società, bisogna sapere che la comunione rende necessaria la nomina di un rappresentante comune degli eredi (che non possono andare in assemblea individualmente finché dura la comunione); egli, ogni qualvolta vi sia un voto da esprimere, deve poi ricevere istruzioni dall'assemblea dei *comunisti* (così, nel gergo giuridico, si chiamano i soggetti che partecipano a una comunione e forse l'ex premier, sul punto, avrebbe inarcato il sopracciglio). **I legati e i diritti**

della persona convivente A differenza dell'attribuzione dell'eredità (che significa attribuzione di una quota del patrimonio del de cuius), il legato è la disposizione di un singolo diritto a vantaggio di un dato soggetto (persona fisica o persona giuridica), che può anche essere un erede ma che, di solito, è estraneo alla cerchia degli eredi. Nei testamenti di Berlusconi, sono stati dettati tre legati, tutti aventi a oggetto una somma di denaro, a favore del fratello, di una persona convivente e di un amico. Nel caso della persona convivente non coniugata (né partecipe di una unione civile), l'attribuzione di un legato (e, quindi, la confezione di un testamento) è uno dei metodi per attribuire diritti ereditari a un soggetto che altrimenti, se non fosse beneficiario di un testamento, non percepirebbe nulla. Infatti, la legge italiana riconosce diritti ereditari ai parenti del defunto nonché al coniuge del defunto (nel matrimonio tradizionale) e alla persona che con il defunto abbia stipulato una unione civile (omosessuale). Nessun diritto ereditario sorge da un rapporto (eterosessuale od omosessuale) di convivenza, né se si tratta di convivenza registrata all'anagrafe comunale né tantomeno se si tratta di convivenza "di fatto". Quindi, il convivente superstite non è compreso tra gli eredi legittimi (e cioè coloro che ereditano in assenza di testamento) né tra i legittimari (coloro cui è necessariamente riservata una quota di eredità, la "legittima"). Pertanto, se il de cuius vuole beneficiare il convivente, deve farlo mediante donazioni in vita o mediante testamento (senza però violare la quota di legittima dovuta ai suoi legittimari). Qualora, dunque, il de cuius intenda provvedere mediante testamento, può disporre a favore della persona convivente, istituendola erede in una quota di eredità o lasciandole un legato. Ma in quest'ultimo caso occorre molta attenzione al fatto che la quota di legittima (quella, ad esempio,

spettante a un figlio del defunto), non può in nessun caso essere gravata da legati, poiché la legge lo vieta in ragione dell'assoluta intangibilità della legittima. In altre parole, non si può scrivere: «lascio a mio figlio Tizio la quota di legittima e gli impongo di pagare un legato di 100 a favore della mia convivente Caia». Nulla beninteso impedisce al figlio Tizio di adempiere il legato (prestando ossequio alla volontà del testatore), ma egli, d'altro canto, potrebbe eccepire la nullità del legato a suo carico e rifiutarsi di adempierlo. **Attenzione alle parole**

da utilizzare Quando si redige un testamento olografo, viene spontaneo scrivere, accanto alle disposizioni caratterizzate da un significato giuridico, anche espressioni che riflettono il pensiero del testatore, la sua esperienza di vita, le sue considerazioni sulla sua famiglia, le sue emozioni del momento. A queste espressioni di contenuto apparentemente non tecnico, bisogna prestare attenzione poiché, se al testatore sembrano innocue, lette ex post possono assumere un significato contrastante con ciò che egli avrebbe in effetti voluto esprimere. Ad esempio, quando Berlusconi, nel suo terzo testamento, scrive «Se non dovessi tornare» dall'ospedale (ove stava per essere ricoverato), molto probabilmente egli considerava questa espressione come un mero incipit della sua volontà di lasciare i tre legati che sono oggetto di quel testamento. Invece, letta oggi con freddezza da laboratorio, quell'espressione potrebbe essere interpretata in modo da capovolgere radicalmente la volontà del defunto. In quell'occasione, Berlusconi fu in effetti ricoverato, ma poi tornò a casa dopo quel ricovero (eravamo nel gennaio 2022). Quindi, una lettura del testamento effettuata con rigore interpretativo potrebbe portare a concludere che quel testamento è divenuto inefficace (e quindi gli eredi legittimari, in tal caso, potrebbe rifiutarsi di adempiere i legati disposti a loro carico) in quanto la volontà del de cuius sarebbe stata quella di dettare i tre legati solo se egli non fosse tornato a casa dopo quel ricovero. © RIPRODUZIONE RISERVATA